

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2004

Elezioni suppletive alla Camera dei deputati

nei collegi uninominali n. 3 della III circoscrizione **Lombardia 1**, n. 10 della X circoscrizione **Liguria**, n. 30 della XI circoscrizione **Emilia Romagna**, n. 4 della XII circoscrizione **Toscana**, n. 6 della XII circoscrizione **Toscana**, n. 1 della XIX circoscrizione **Campania 1** e n. 11 della XXI circoscrizione **Puglia**

I comizi per le elezioni suppletive della Camera sono convocati per il giorno di **domenica 24 ottobre 2004.**

Comunichiamo, come di consueto, il trattamento spettante ai colleghi chiamati a svolgere funzioni elettorali, ricordando di presentare all'azienda la documentazione attestante l'avvenuta designazione e, successivamente, il certificato firmato dal presidente di seggio con l'indicazione delle giornate di presenza al seggio e l'orario di chiusura dello stesso.

Precisiamo che la chiusura del seggio dopo le ore 24.00 (Lunedì) fa considerare, a tutti gli effetti, quel giorno come presenza al seggio:

Sabato 22 ottobre (giornata non lavorativa)	Riposo compensativo o, a scelta, retribuzione
Domenica 24 ottobre (giornata festiva)	Riposo compensativo (martedì/mercoledì)
Lunedì 25 ottobre (giornata lavorativa)	Retribuzione

Il riposo compensativo per la giornata non lavorativa (sabato) deve essere concordato, preventivamente, con l'azienda.

Compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali

	Elezioni Amministrative	Seggio speciale* ulteriore maggiorazione di	Per ogni ulteriore consultazione in contemporanea (fino a 4)
Presidente di seggio	€. 150	€. 90	€. 37
Scrutatori e Segretari di sezione	€. 120	€. 61	€. 25

* (quale che sia il numero delle consultazioni)

Gli importi dovranno essere corrisposti dai comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Spetta, altresì, ai soli presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella spettante ai dirigenti dell'amministrazione dello Stato

L'ESECUTIVO
Coordinamento Nazionale BCC

Roma, ottobre 2004